REGOLAMENTO (CE) N. 263/2000 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1772/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CE) n. 1772/96 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2754/98 [4], ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di tuberi-seme di patate nei dipartimenti francesi d'oltremare e l'importo dell'aiuto per i prodotti provenienti dal resto della Comunità per l'anno civile 1999; occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento per l'anno civile 2000; il bilancio deve essere fissato in base al fabbisogno; a tale proposito, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità competenti, è opportuno ridurre da 700 a 500 tonnellate i quantitativi relativi al dipartimento della Riunione e sopprimere i quantitativi previsti per il dipartimento della Guadalupa.

(2) Per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario fissare l'importo degli aiuti relativi all'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per i tuberi-seme di patate provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che l'approvvigionamento venga effettuato in condizioni che diano all'utilizzatore finale lo stesso vantaggio procurato dall'esonero dai dazi doganali all'importazione per le patate da semina dai paesi terzi; questi aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1772/96 è modificato come segue.

1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento dei tuberi-seme di patate di cui al codice NC 0701 10 00, che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, è fissato in 500 t per la Riunione nell'anno civile 2000.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

Ai fini dell'applicazione, dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto per l'approvvigionamento del dipartimento della Riunione relativamente ai tuberi-seme di patate provenienti dal resto della Comunità è fissato, nel quadro del bilancio previsionale, in 5,430 EUR/100 kg.»

3) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.
[2] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
[3] GU L 232 del 13.9.1996, pag. 13.
[4] GU L 345 del 19.12.1998, pag. 25.